

UNIONE

VALNURE e VALCHERO

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VALNURE E VALCHERO DEL SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO/CONTROLLO DI GESTIONE DEI COMUNI DI CARPANETO P.NO, GROPPARELLO, PODENZANO, SAN GIORGIO P.NO, VIGOLZONE.**

\*\*\*\*\*

Il giorno **Trentuno** del mese di **dicembre** dell'anno **2014** nella Sede dell'Unione Valnure e Valchero con la presente convenzione, tra i signori:

- 1) Gianni Zanrei nato a Piacenza il 21/10/1966 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE VALNURE E VALCHERO** (codice fiscale e partita IVA: 01531400339), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 21 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) Anna Bonaditta nata a Castell'Arquato (PC) il 27/04/1954 il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Vice-Sindaco del **Comune di Carpaneto P.no**, P.I. 00150060333 – in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 23/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 3) Claudio Ghittoni nato a Gropparello (PC) il 01/11/1950 il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Gropparello P.I.**, 00284400330 in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 20/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) Alessandro Piva, nato a Piacenza il 07/08/1968, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Podenzano**, P.I. 00912630332 – in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 23/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 5) Giancarlo Tagliaferri, nato a Piacenza il 07/11/1960, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di San Giorgio Piacentino P.I.** 00229130331 – in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 20/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 6) Francesco Rolleri nato a Piacenza il 07/01/1965 il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Vigolzone**, P.I. 00308460336 – in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 061 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO CHE:**

- con atto costitutivo in data 29/11/2013 repertorio nr. 377 e registrato a Piacenza in data 17/12/2013 al nr. 8286 i Comuni di Carpaneto P.no, Gropparello, Podenzano, San Giorgio P.no, Vigolzone hanno costituito l'Unione Valnure e Valchero in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i comuni di Carpaneto P.no, Gropparello, Podenzano, San Giorgio P.no, Vigolzone aderenti all'Unione Valnure e Valchero fanno parte dell'ambito territoriale ottimale Valnure e Valchero;

Unione Val Nure e Val Chero pag.

- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- tutti i comuni dell'ambito ottimale Valnure e Valchero hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 01 Gennaio 2015.
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della gestione Finanziario comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite


## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Valnure e Valchero, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata del Servizio finanziario/economato/controllo di gestione (decreto legge n. 78/2010, art.14, comma 27, lett. a).

In particolare, si dispone il conferimento della gestione:

- 1) del Servizio Finanziario di cui all'art. 153 TUEL, a cui è affidato, il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Unione e degli enti aderenti, in conformità ai principi di legge e di regolamento;
- 2) del Servizio economato di cui all'art. 153, comma 7, TUEL.
- 3) del Servizio controllo di gestione di cui gli artt.196 e ss. TUEL, a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 147, comma 2, lettera a) per conto dell'Unione e dei Comuni aderenti, in stretto raccordo con gli altri organo di controllo interno istituiti in forma singola o associata, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
- 4) L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 5) L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
- 6) Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.



## Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUZIONI


- 1) Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art.8
- 2) Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
- 3) In relazione alle materie oggetto del presente conferimento gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, *i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto.*
- 4) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
- 5) L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art.3 della presente convenzione.
- 6) L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art.4 della presente convenzione.
- 7) L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt.6 della presente convenzione.
- 8) Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo, modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

## Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

- 1) L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs.267/2000.
- 2) Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista dall'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
- 3) L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui all'art. 8, comma 1, nei rapporti derivati dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art.1



Unione Val Nure e Val Chero pag. 3




- 4) I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della presente convenzione.
- 5) Nei casi in cui il personale che opera nei comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui il personale trasferito all'Unione continui, a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
- 6) La dotazione organica del Servizio viene annualmente determinato nell'ambito del Programma di Fabbisogno del Personale dell'Unione. Le variazioni relative al personale trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

#### **Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

- 1) I proventi delle attività in cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
- 2) I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
- 3) Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
- 4) Il riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà proporzionalmente alla spesa sostenuta singolarmente da ciascun Comune, precedentemente al conferimento della funzione. Nei primi tre anni di vigenza della convenzione, è possibile concordare un diverso criterio che fa riferimento a costi consolidati di gestione del servizio.
- 5) La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione della spesa.


#### **Art. 5 – SEDE**

- 1) La sede del servizio è definita in via amministrativa dalla Giunta dell'Unione.
- 2) Presso ognuno dei comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente, fermi restando gli ulteriori spetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.
- 3) L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.



Unione Val Nure e Val Chero pag. 4

- 1) L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
  - a. in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite.
  - b. In comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
- 2) Il conferimenti all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
- 3) A seguito di specifici atti dotati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
- 4) Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
- 5) L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità concesse alle materie conferite.
- 6) L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria dei beni immobili, che rimangono in capo ai comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
- 7) L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia sui beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o sui beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.
- 8) La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei Comuni per le rispettive sedi. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.



## **Art. 7 – PRESTAZIONE A FAVORE DI ALTRI ENTI**

- 1) Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
- 2) Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile del servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
- 3) Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

## **Art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE**

- 1) La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2015 e ha durata pari a quella dell'Unione.
- 2) I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
- 3) Si applicano le disposizioni statuarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.


## **ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE**

Fermo restando quanto stabilito dalla legge, lo Statuto dell'Unione in ordine al recesso, revoca e scioglimento dell'Unione stabilisce quanto segue:

- 1) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 21 del 21/12/2012.
- 2) Il recesso deve essere deliberato e comunicato con sei mesi di preavviso ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
- 3) L'Unione prenderà atto, con deliberazione consiliare, del recesso nella prima seduta utile.
- 4) Dal medesimo termine, di cui al comma 2, ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
- 5) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
- 6) In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.



Unione Val Nure e Val Chero pag. 16



CONF. 2017) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile. In caso di comune accordo tra gli Enti aderenti all'Unione è possibile riconoscere al Comune recedente un limitato rimborso, ove ritenuto equo, in relazione alla quota di mezzi e capitali maturati per i servizi gestiti in Unione fino al recesso.

8) Ove lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di Piano di Liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

9) L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.

10) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica del presente Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

11) La durata dei conferimenti non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata ha effetto solo se disposta di comune accordo tra tutti i Comuni aderenti.

12) Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Comune.


13) Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di Revisori dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

14) Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione, trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

15) Il personale comunale trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione rientra, con provvedimento del Comune di provenienza, nella dotazione organica di detto Comune.

16) In caso di cessazione di funzioni conferite dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con il Comune di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

17) anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del



recesso sulla base di apposita documentazione tecnico-contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- 1) La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **Art. 12 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **Art. 13 – REGISTRAZIONE**

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

#### **Art. 14 – NORME TRANSITORIE FINALI**

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando il regolamento in vigore nell'Unione Valnure e Valchero.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO \_\_\_\_\_

IL VICE-SINDACO DEL COMUNE DI CARPANETO P.NO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI GROPPARELLO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI PODENZANO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI VIGOLZONE \_\_\_\_\_

Handwritten signatures of the officials mentioned in the text above, including the President of the Union and the mayors of the constituent municipalities.